

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1976, n. 10.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 83, recante « Norme per l'erogazione dell'Assistenza ospedaliera ».

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolò unico

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 83, è sostituito dal seguente:

« Le convenzioni in atto alla data dell'11 luglio 1974 con gli Enti di cui al primo comma dell'art. 18 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, esistenti nel territorio regionale hanno efficacia sino alla stipulazione della con-

venzione di cui al quarto comma del presente articolo, salvo disdetta di una delle parti a mezzo raccomandata da notificarsi con preavviso di almeno sessanta giorni ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 5 marzo 1976

Tomelleri